

LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza* (1742)

Non so se io m'aduli in dire d'esser io persuaso che chiunque attentamente esaminerà lo stato della giurisprudenza dell'Italia, stato non di meno non diverso da quel che si osserva nella Francia, Germania e Spagna, lo confesserà sommamente difettoso tanto nell'interno suo, quanto nella pratica d'essa, e che la giustizia tra i mortali tanto rinomata, tanto encomiata, trovasi in gravi angustie nei tribunali, perchè ognuno si sforza di tirarla a sé con argani e funi; e chi riman perditore, per lo più le fa dei brutti complimenti, trattandola da ingiustizia.

Ora giacché impossibil cosa è il guarir dai suoi mali la giurisprudenza, altro non resta che studiarli di sminuirli il più che si può; e giacché le liti civili non mancheranno giammai, utile sarà il procurare che ce ne sia il meno che si potrà. Non ho io saputo suggerir migliore partito, che quello di ricorrere all'autorità dei principi, acciocché decidano, se non tutte, in buona parte almeno, le tante quistioni ed opinioni, onde resta offuscata e confusa la facoltà legale. Tanta farraggine di libri di leggi, tante discordie fra i giuriconsulti, hanno rendute nei tempi addietro arbitrarie, in infiniti casi, le sentenze dei giudici. Quanto meno si lascerà loro d'arbitrio nel giudicare, tanto più sarà da sperare, che giuste riescano le lor decisioni.

Se in ogni luogo e in ogni tempo noi avessimo solamente di quei ministri della giustizia, che uniscono al timore di Dio una gran perspicacia di mente, uno studio indefesso e un'esenzone da tutte, anche le più segrete, passioni, in quei tribunali ove si giudica della roba o della vita dei sudditi, noi potremmo presumere che per lo più si trovassero retti giudizi. Benché, siccome abbiam veduto, anche le gran teste nell'aringo del giudicare, si scoprono bene spesso discordi fra loro. Ma questa razza di giudici tanto saggi, dotti e disappassionati, li troviamo noi sovente e dappertutto? Per non dir altro, il cuore dell'uomo vien agitato, anche senza avvedersene, da tante passioni, che difficilmente sa e può assicurarsi di prendere sempre il miglior cammino, quando è lasciato in libertà di prendere quel che più gli aggrada.

Però questa libertà conviene restringerla il più che si può.

E certo se i giudici non avessero avuto bisogno di questo freno, non vi sarebbe stato quello di compilar le leggi, ed ognun d'essi avrebbe potuto far la figura di legislatore vivente. Ma perché s'è conosciuto quasi impossibile, che i medesimi non soggiacessero di quando in quando ai difetti della ignoranza o della vanità e troppa stima di sé stessi, o alle parzialità, o ad altri indispensabili affetti della misera umanità, perciò i principi e le repubbliche han fissato con tante leggi quello che s'ha da decidere nelle controversie forensi.

Allorché i principi formano le leggi, d'ordinario non istà lor davanti agli occhi, se non la pubblica utilità, senza intenzion di favorire persona alcuna privata: e quand'anche stabiliscono in una maniera qualche regola che potrebbe determinarsi in forma contraria o diversa, pure giovano al pubblico col troncare, anche in questa guisa, non poche liti, che potrebbero insorgere, se la quistione restasse indecisa. Non è così dei giudici. Avendo essi da giudicar degl'interessi dei privati, fra tante passioni alle quali è ogni uom sottoposto, alcuna non di rado oltre all'ignoranza ci è, che può preoccupare e per conseguenza torcere e confondere i giudizi suoi. (...)

Ora da che tanto si sono moltiplicate le opinioni e dispute nella giurisprudenza a cagione di tanti casi non immaginati dagli antichissimi legisti, e molto più per le sottigliezze dei pubblici lettori e consulenti degli ultimi cinque secoli, e per conseguente s'è aperto un largo campo a chi deve giudicare di far valere, quando occorra, gli arbitrii suoi, ed all'incontro per la grande diversità delle opinioni, provenir non lieve confusione e varietà nei giudizi, il più giovevol partito sarà, che i principi mettano la falce alle radici, troncando, per quanto mai possano, le controversie ed inviolabilmente ordinando con leggi e statuti nuovi, quello che in avvenire avrà da osservarsi nei tribunali della giustizia. Io so pretendersi in Roma, che quell'insigne Ruota, dove in ogni tempo han seduto e tuttavia seggono le prime cime della giurisprudenza, ha fissate le opinioni legali. Se questo sia, lascerò ad altri il giudizio. Ma comunque sia, questo non basta. Ci vuole il sigillo dell'autorità del principe, cioè del Sommo Pontefice che stabilisca e confermi le opinioni ricevute da essa Ruota, obbligando con ciò anche gli auditori, a camminar per le medesime pedate.

Molto più occorre essa, qualor si voglia stendere a tutto lo Stato ecclesiastico lo stabilimento d'esse opinioni, perché la Ruota romana, benché tanto accreditata, non è un legislatore che obblighi ognuno a chinare il capo alle sue decisioni. Quel poi che potrebbe e dovrebbe fare il Papa per i suoi Stati, similmente potrebbero e dovrebbero far gli altri principi nei loro rispettivi domini. In tal maniera verrebbe a liberarsi dalle spine non poca parte della giurisprudenza.

CARLO GOLDONI, *L'avvocato veneziano* (1748).

Gran apparato de dottrine, gran eleganza de termini ha messo in campo el mio reverito avversario; ma, se me permetta de dir, gran disputa confusa, gran fiacchi argomenti, o per dir meggio, sofismi. Responderò col mio veneto stil, secondo la pratica del nostro foro, che val a dir, col nostro nativo idioma, che equival nella forza dei termini, e dell'espression ai più colti, e ai più puliti del mondo. Responderò colla lezze alla man, colla lezze del nostro statuto, che equival a tutto el codice, e a tutti i digesti de Giustinian, perchè fondato sul jus de natura, dal qual son derivade tutte le leggi del mondo. No lasserò de responder alle dottrine dell'avversario, perchè me sia ignoti quei testi, o quei autori legali, dai quali dottamente el le ha prese, perchè anca nu altri, e prima che conseguir la laurea dottorale, e dopo ancora, versemmo sul jus comun, per esser anca de quello intieramente informadi; e per sentir le varie opinion dei dottori sulle massime della giurisprudenza. Ma lasserò da parte quel, che sia testo imperial, perchè avemo el nostro veneto testo, abbondante, chiaro, e istruttivo: e in mancanza de quello, in qualche caso tra i casi infiniti che sono possibili al mondo, dal statuto o non previsti o non decisi, la rason natural xe la base fundamental, sulla qual riposa in quiete l'animo del sapientissimo giudice; avemo i casi giudicadi, le leggi particolari dei magistrati, l'equità, la ponderazione delle circostanze, tutte cosse, che val infinitamente più de tutte le dottrine dei autori legali. Queste per el più le serve per intorbidar la materia, per stracchiar la rason, e per angustiar l'animo del giudice, el qual, non avendo più arbitrio de giudicar, el se liga, el se soggetta alle opinion dei dottori, che xe stadi omeni come lu, e che pol aver deciso cusì per qualche privata passion. Perdoni el giudice, se troppo lungamente ho deserto dalla causa, credendo necessario giustificarne, a fronte d'un avversario seguace del jus comun, e giustissima cossa credendo dar qualche risalto al nostro veneto foro, el qual xe rispetto da tutto el resto del mondo, avendo avudo più volte la preferenza d'ogni altro foro d'Europa per decider cause tra principi, e tra sovrani.

JONATHAN SWIFT, *I viaggi di Gulliver* (1726)

(...) Dissi dunque che v'era fra noi una classe di uomini educati fin dalla giovinezza a dimostrare con parole moltiplicate a bella posta che il bianco è nero e che il nero bianco a seconda di come eran pagati. Tutti gli altri uomini son schiavi di questa classe. Se, ad esempio, salta in testa al mio vicino di prendersi la mia vacca, egli assolda un legale per dimostrare che la mia vacca gli è dovuta a giusto diritto. Allora io devo assoldarne un altro che mi difenda, giacchè è contrario a ogni norma legale che qualcuno possa perorare per se stesso. Orbene, nel mio caso, io, che sono il legittimo proprietario, ho contro di me due grandi svantaggi: anzitutto il mio legale, abituato quasi fin dalla culla a difendere il falso, si trova del tutto fuor del suo elemento quando deve sostenere una causa giusta, e affronta sempre questo compito innaturale con gran goffaggine se non addirittura con cattiva volontà. Il secondo svantaggio è questo: che il mio legale deve procedere con gran cautela se non vuole che i giudici gli diano una solenne ammonizione e i suoi confratelli lo respingano scandalizzati come uomo che cerca sminuire l'efficienza della legge. Di conseguenza mi restano due sole vie per conservar la mia vacca: la prima è di guadagnarmi con un doppio onorario il legale del mio avversario, il quale tradirà allora il suo cliente insinuando che il diritto sia dalla sua parte; la seconda è che il mio legale faccia apparire la mia causa il più possibile ingiusta ammettendo che in

realità la vacca appartiene alla parte avversa, cosa che, fatta abilmente, si assicurerà senza dubbio il favore del tribunale. Vostra Grazia deve sapere ora che i giudici son persone designate a dirimere ogni controversia relativa alla proprietà e ad istruire i processi penali; scelti fra i più abili uomini di legge divenuti vecchi o indolenti, e abituati per tutta la vita ad andar contro la verità e la giustizia, si trovano in sì fatale necessità di favorir la frode, lo spergiuro e l'oppressione, che ne ho conosciuti parecchi capaci di rifiutare una grossa somma dalla parte che era nel giusto diritto pur di non far ingiuria alla classe commettendo cosa contraria alla natura e ai compiti che le son propri.

E' assioma di questi uomini di legge che quel che è stato fatto una volta possa legalmente esser fatto in seguito; di conseguenza essi prendono speciale cura per registrare tutte le sentenze date in precedenza contro la giustizia e il senso comune dell'uman genere. Tali sentenze, col nome di precedenti, vengono esibite come altrettante autorità per giustificare le pretese più inique, e i giudici non mancan mai di decidere in conformità.(....)

Bisogna anche osservare che questa classe ha un suo particolare modo di parlare, un gergo suo proprio che nessun altro può capire e nel quale sono scritte tutte le loro leggi, da loro moltiplicate con speciale cura; cosicchè hanno confuso da capo a fondo la vera essenza del vero e del falso, del diritto e del torto: e ci vogliono trent'anni per decidere se il campo lasciatomi dai miei antenati per sei generazioni appartiene a me o a un estraneo che abita trecento miglia più in là.